

A dark blue circle is partially visible on the left side of the page, with a thin yellow vertical line extending downwards from its bottom edge.

DirittoConsenso

Il principio del ragionevole dubbio in Cassazione

Analisi della sentenza della Corte di Cassazione penale sez. VI, n. 7329/2025

1. Introduzione

Nel nostro ordinamento una condanna può essere pronunciata solo se la colpevolezza dell'imputato emerge oltre ogni ragionevole dubbio, come stabilito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Ma cosa significa davvero "oltre ogni dubbio ragionevole"? E soprattutto: come deve comportarsi il giudice quando gli indizi ci sono, ma il quadro probatorio non è pienamente coerente?

Questo contributo prende le mosse da una recente sentenza della Corte di cassazione che annulla una sentenza di secondo grado, perché fondata su presunzioni non supportate da un adeguato ragionamento probatorio. Attraverso l'analisi del caso e del percorso argomentativo della Corte, si ricostruiscono i criteri che devono guidare il giudice nella valutazione della prova.

2. Il caso

Il caso sottoposto al vaglio della Corte di cassazione ha riguardato sei imputati accusati, a vario titolo, di delitti commessi in seno a un'associazione mafiosa operante nel territorio di riferimento. In primo grado, la Corte d'assise di Caltanissetta aveva inflitto l'ergastolo a quattro imputati – A.A., B.B., E.E., F.F. –, trent'anni di reclusione a uno di questi – D.D. – e due anni e otto mesi, oltre a una multa, a C.C.

Le imputazioni principali concernevano l'appartenenza a un'associazione mafiosa – con ruoli apicali riconosciuti a F.F. ed E.E. – e il concorso in omicidio aggravato da premeditazione, metodo e finalità mafiosa. A carico del solo A.A. era inoltre contestata un'estorsione aggravata, mentre F.F. e C.C. risultavano coinvolti in un furto pluriaggravato.

In appello, la Corte d'assise ha parzialmente riformato la sentenza limitatamente alla posizione di F.F., rideterminando la pena con l'aggiunta dell'isolamento diurno. Per il resto, ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado. Gli imputati hanno quindi proposto ricorso per cassazione, facendo valere plurime censure.

3. Istituti rilevanti

Le disposizioni che assumono rilievo ai fini della comprensione delle motivazioni della Corte di cassazione ruotano attorno all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., il quale cristallizza il canone del "oltre ogni ragionevole dubbio", disponendo che *«il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»*.

Tale formula, già nota nei sistemi anglosassoni¹ e introdotta nel nostro ordinamento nel 2006², discende direttamente dal principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, sancito dall'art. 27, comma 2, Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Più precisamente, il rapporto tra questi due principi – che consente di giungere ad una definizione del primo – si gioca sul terreno dell'accertamento del fatto. La presunzione di innocenza incide, infatti, sulla distribuzione del rischio della mancata prova: se la prova della colpevolezza è assente, insufficiente o contraddittoria, l'incertezza che ne deriva ricade sull'accusa e comporta l'assoluzione dell'imputato³. L'art. 533, comma 1, per contro, individua lo standard probatorio necessario per giustificare una condanna: non basta la mera esistenza di elementi di prova, ma è necessario che l'imputato risulti colpevole oltre ogni ragionevole dubbio⁴. E ciò si verifica soltanto quando ogni ipotesi alternativa, razionalmente sostenibile, risulti esclusa.

Ecco, dunque, che per giungere ad una condanna è costituzionalmente imposta l'adozione di uno standard probatorio, che consenta, attraverso un percorso logico-argomentativo coerente e sorretto da un metodo scientifico⁵, di escludere qualsiasi scenario compatibile con l'innocenza.

Il canone in esame si configura, così, non solo come una regola di giudizio, ma anche come un metodo di ragionamento: la colpevolezza deve emergere come l'ipotesi più persuasiva tra tutte quelle logicamente possibili, in modo da offrire all'imputato la massima tutela contro il rischio dell'errore giudiziario.

4. La soluzione

4.1. Le critiche della Corte

Secondo la Corte la sentenza impugnata ha formulato un giudizio di colpevolezza a partire da mere presunzioni e congetture, trascurando l'analisi di concrete possibilità di ipotesi alternative. In tal modo, continua il giudice di legittimità, si è deviato dal canone dell'alta credibilità razionale della ricostruzione del fatto, che guidando la lettura del compendio probatorio, consente di attribuire il reato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il vizio logico principale evidenziato dalla Corte riguarda una sorta di sillogismo inverso: si assume che, trattandosi di un omicidio avvenuto in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza mafiosa e coinvolgendo soggetti ritenuti apicali in quel contesto (F.F. e E.E.), l'agire criminoso debba necessariamente essere loro riconducibile.

La stessa sentenza impugnata, peraltro, dà atto della difficoltà nel ricondurre l'omicidio a dinamiche tipicamente mafiose e riconosce che la vittima non risultava più coinvolta in attività criminali da tempo.

¹ Ci si riferisce alla regola *Beyond any reasonable doubt* (BARD). Si rimanda, per una più approfondita analisi, a F. D' ALESSANDRO, *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella revisione del processo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, II, 2004, 685 ss.; C. CONTI, *Ragionevole dubbio e "scienza delle prove": la peculiarità dell'esperienza italiana rispetto ai sistemi di common law*, in *Arch. pen.*, II, 2002, 1 ss.

² L. 20 febbraio 2006, n. 46, *Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*. Per il percorso parlamentare che ha portato all'adozione della legge: M. PISANI, *Riflessioni sul tema del "ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, IV, 2007, 1243 ss.

³ P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009, 223.

⁴ F.M. IACOVIELLO, *Lo standard probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in Cassazione*, in *Cass. pen.*, XI, 2006, 3873.

⁵ F.M. IACOVIELLO, *Lo standard*, cit., 3875.

Ciononostante, tali incongruenze non vengono adeguatamente valorizzate e non si dà spazio a ipotesi alternative plausibili, che pure erano state prospettate dalla difesa. L'apparato motivazionale si fonda così su un presupposto – la matrice mafiosa del delitto – che viene dato per acquisito, ma che in realtà risulta privo di adeguato supporto probatorio.

Ulteriori perplessità riguardano l'interpretazione delle conversazioni intercettate e degli incontri tra imputati nei giorni precedenti il fatto. Questi vengono letti come indizi di un'attività propedeutica all'omicidio, ma il loro contenuto si rivela generico, ambiguo e, in taluni casi, non attribuibile con certezza agli imputati.

In definitiva, la Cassazione rileva che la sentenza d'appello risulta carente sotto il profilo della completezza, della logicità e della coerenza argomentativa. Manca una rigorosa dimostrazione della responsabilità individuale degli imputati, non viene accertato in modo adeguato il nesso causale tra le condotte contestate e l'evento criminoso, e l'intera ricostruzione si fonda su interpretazioni arbitrarie e prive del necessario grado di certezza richiesto dall'art. 533, cod. proc. pen., per poter pronunciare una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.

4.2. La corretta applicazione del canone del “ragionevole dubbio”

La Corte chiarisce che il criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” opera, anzitutto, come regola di giudizio: fissa la soglia probatoria per affermare la colpevolezza, escludendo criteri più laschi quali la “consistente verosimiglianza” o la “forte plausibilità”. Nell'esame della prova indiziaria, il giudice deve prima vagliare ciascun elemento per verificarne certezza e forza dimostrativa; in seguito, deve valutarli congiuntamente, evitando sia letture atomistiche sia semplici sommatorie, così da costruire un quadro unitario e coerente che sorregga il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

In secondo luogo, il canone si configura come metodo dialettico di verifica. Ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., è il giudice – non l'imputato – a dover scrutinare gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria alla luce delle confutazioni difensive, utilizzando quanto emerso in dibattimento e le regole della logica. Compito del giudice è, quindi, misurare la solidità della tesi accusatoria contro ogni ricostruzione alternativa plausibile.

Tale impianto rende evidente il nesso con la presunzione di innocenza, ex art. 27, comma 2, Cost.: di fronte a incertezze non colmate da una prova certa, prevale il dubbio e consegue l'assoluzione. Il canone, insomma, richiede percorsi logici rigorosi, motivazioni puntuali sulle opzioni valutative e conclusioni caratterizzate da elevata probabilità logica in termini di certezza processuale.

5. Approfondimenti: ulteriori sentenze rilevanti

In tema di “oltre ogni ragionevole dubbio”:

- **Cass., sez. un., 10 luglio 2002, *Franzese*⁶**, costituisce una pronuncia fondamentale nell'elaborazione giurisprudenziale dello standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, applicato specificamente all'accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri. Secondo le Sezioni Unite, per affermare la responsabilità dell'imputato è necessario che la condotta omissiva abbia avuto

⁶ Cass., sez. un., 10 luglio 2002, (dep. 11.9.2002), *Franzese*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 1133 ss.

un'efficacia causale rispetto all'evento, da dimostrarsi non sulla base di mere probabilità statistiche, ma alla luce di leggi scientifiche affidabili e di un ragionamento fondato su un alto grado di credibilità razionale. Tale giudizio deve escludere ipotesi alternative plausibili e deve fondarsi su una spiegazione che rispetti le regole della logica e dell'esperienza, secondo un paradigma epistemologicamente corretto. In questo senso, la Corte chiarisce che il dubbio sulla sussistenza del nesso causale si traduce in un dubbio sulla colpevolezza e impone l'assoluzione. Ecco che, il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" trova in questa sentenza una delle sue più significative applicazioni operative, nonché anticipazioni.

- **Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, *Franzoni***⁷. Fino al 2008, la Corte di cassazione aveva adottato una lettura riduttiva della modifica all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., sul "ragionevole dubbio". Una svolta si ha con la sentenza Franzoni del 2008, che chiarisce il significato dello standard probatorio: la condanna è possibile solo se restano escluse eventualità *astrattamente ipotizzabili*, ma prive di qualsiasi riscontro concreto e, quindi, processualmente *irragionevoli*⁸.
- **Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, *Javad***⁹. A partire dal 2011¹⁰, la Corte di cassazione introduce una lettura più strutturata dello standard dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", distinguendo tra dubbi *interni* ed *esterni* alla ricostruzione accusatoria. Il primo tipo riguarda incoerenze o lacune logiche nell'ipotesi del pubblico ministero, il secondo si riferisce a spiegazioni alternative plausibili e fondate sulle prove. La condanna è possibile solo se entrambi i tipi di dubbio risultano superati. Resta escluso, invece, ogni dubbio meramente teorico o soggettivo, privo di riscontri concreti. Inoltre, anche in assenza di sollecitazioni da parte della difesa, il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio la tenuta logica e probatoria dell'ipotesi accusatoria¹¹.

6. Approfondimenti: temi che potrebbero essere di interesse

- S.E. TOULMIN, *The Uses of Argument*, London, 1958, tr. it. *Gli usi dell'argomentazione*, Torino, 1975. Per una comprensione della regola "oltre ogni ragionevole dubbio" come standard argomentativo, si veda l'opera di Stephen Toulmin, che propone un modello di logica pratica fondato sulla valutazione contestuale e dialettica degli argomenti, in alternativa alla logica formale.

Approfondimenti - Articoli

Per approfondire il tema del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, si raccomanda la lettura di:

- [L'esame testimoniale nel processo penale](#) – Alice Strada

⁷ Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, *Franzoni*, in *Ced. Cass.*, n. 240763, con nota di F. CAPRIOLI, *Scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il "delitto di Cogne"*, in *Cass. pen.*, 2009, 1867 ss.

⁸ J. DELLA TORRE, *Il lungo cammino della giurisprudenza italiana sull'"oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 11.

⁹ Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, *Javad*, in *Mass. Uff.*, n. 251507. Vedi, anche: Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 23882; Cass., Sez. I, 8 novembre 2012, n. 41466.

¹⁰ Come nota J. DELLA TORRE, *Il lungo cammino*, cit., 14, nt. 75, la definizione era già presente in Trib. Lecce, 18 giugno 2007, in *Giur. merito*, 2008, 2326.

¹¹ F.M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano, 2013, 465-468.